

AVVISO ALLA CLIENTELA

BUONI FRUTTIFERI POSTALI CARTACEI

PRESCRIZIONE

I Buoni Fruttiferi Postali rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla relativa data di scadenza.

La prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei determina la decadenza dal diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati (art.8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000).

La titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal 18 novembre 1953 fino al 13 aprile 2001 è del Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo dei Buoni si prescrive a favore del Ministero stesso.

La titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal **14 aprile 2001** è della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in qualità di organo emittente, l'importo dei Buoni si prescrive a favore del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (art. 1, comma 345-quinquies, L. 23 dicembre 2005, n. 266).

Si invita, pertanto, la Clientela a controllare la data di scadenza dei propri Buoni Fruttiferi Postali cartacei ed a prestare attenzione al conseguente termine di prescrizione decennale.

Nel caso in cui la scadenza non sia riportata sul titolo è possibile verificarla consultando il sito **poste.it**.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al personale presso gli Uffici Postali, consultare i siti poste.it e cdp.it, oppure telefonare al numero gratuito **800003322**.